

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Alfonso Migliore)

IL PRESIDENTE
(Marco Degli Esposti)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il 4 GIU. 2014 per restarvi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 1° comma del Decreto L.vo 18.8.2000 n. 267.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Segreteria Generale - Organi Istituzionali
(Angela Grandoni)

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 4 GIU. 2014 al _____

IL MESSO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' CONFORME ALL'ORIGINALE
E SI RILASCIAM PER USO AMMINISTRATIVO

Santa Marinella, li _____

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Santa Marinella, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI SANTA MARINELLA

Provincia di Roma

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. <u>27</u> del Reg.	Oggetto: NUOVO REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE - ESAME ED APPROVAZIONE.
Data <u>14.5.2014</u>	

L'anno duemilaquattordici, il giorno QUATTORDICI del mese di MAGGIO alle ore 20.30 nella sala Flaminia Odescalchi sita in Via della Libertà 19 - Santa Marinella.

Alla PRIMA convocazione in sessione STRordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

BACHECA ROBERTO SINDACO Presente

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) MARCOZZI ALESSIO	P		11) FRONTI MASSIMILIANO		A
2) BEFANI PATRIZIA	P		12) FERULLO MARINA	P	
3) MAGGI MARCO	P		13) BIANCHI ANDREA		A
4) TOPPI STEFANO	P		14) ROCCHI PAOLA	P	
5) VERGATI DARIO		A	15) VINCENZI PIERO		A
6) CALVO MASSIMILIANO	P		16) FRATTURATO EUGENIO	P	
7) DEGLI ESPOSTI MARCO	P				
8) GASPARRI DAMIANO		A			
9) MINGHELLA EMANUELE	P				
10) PASSERINI ANDREA	P				

Fra gli assenti i Sigg.ri Consiglieri: Gasparri, Bianchi, Vincenzi, Vergati, Fronti.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Signor Marco Degli Esposti nella sua qualità di Presidente del Consiglio
Partecipa il Segretario Generale DOT. ALFONSO MIGLIORE La seduta è PUBBLICA

Rientrano i Consiglieri Vergati, Fronti e Bianchi = 15 presenti.

Relaziona il Consigliere Calvo.

OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE. – ESAME ED APPROVAZIONE -

Visti e richiamati:

- l'art. 43, comma 1, della legge 27.12.1997, n. 449;
- l'art. 30 della legge 23.12.1999, n. 488 che modifica l'art. 28 della legge 23.12.1998, n. 448;
- l'art. 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di competenze del Consiglio comunale;
- il vigente Statuto Comunale;
- l'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999 del Comparto Regioni – Enti locali, come sostituito dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001.

Rilevato che:

- l'amministrazione comunale, nell'ambito delle iniziative volte a razionalizzare la gestione finanziaria del Comune ed a reperire nuove risorse, intende avvalersi della facoltà prevista dall'art. 119 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, cioè ricorrere a contributi di sponsorizzazione per finanziare, in tutto o in parte, attività e servizi istituzionali del Comune;
- tra l'altro, l'art. 30 della legge 23/12/1999, n. 488 prevede che, tra le misure da adottare per la realizzazione del patto di stabilità, gli Enti Locali possono sviluppare iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione, allo scopo di realizzare maggiori economie di gestione;
- come noto, mediante i contratti di sponsorizzazione, che sono esperibili anche nell'ambito della pubblica amministrazione, il Comune (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare il proprio nome in appositi e predefiniti spazi pubblicitari. In tale modo gli enti locali possono migliorare la qualità dei propri servizi, favorire l'organizzazione amministrativa e realizzare maggiori economie;
- infatti, i contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell'ente; il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di una economia di bilancio totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l'ente, del previsto risultato da parte dello sponsor;
- il Comune di Santa Marinella, consapevole anche della propria forte vocazione turistica, vuole dotarsi di uno strumento regolamentare che consenta la stipula di contratti di sponsorizzazione in modo da reperire risorse economiche alternative;
- a tale scopo, con deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 14/03/2014, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto a fornire, per le ragioni esposte in premessa, una precisa linea di indirizzo operativa al Segretario Generale al fine di "predisporre uno schema di regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni da sottoporre all'esame del Consiglio comunale, previa definizione dei preliminari passaggi procedurali ritualmente previsti dall'ordinamento comunale interno",
- ciò anche allo scopo di aggiornare la vigente regolamentazione comunale e, soprattutto, di coordinarla con il sistema di acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvati con le deliberazioni del Consiglio comunale n. 60 del 30.12.2013 e n. 4 dell'11.2.2014;

Atteso che si ritiene pertanto opportuno disciplinare con un nuovo regolamento tali nuove iniziative, sia per fornire un chiaro quadro di riferimento normativo ai soggetti incaricati di darne attuazione e sia per coinvolgere il personale del Comune, prevedendosi con esso anche

PARERI ESPRESSI SULLA PRESENTE PROPOSTA AI SENSI DELL'ART. 49 1°
COMMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267 e ss. mm. e ii.

A) in ordine alla regolarità tecnica:

Santa Marinella, li 9 MAG 2014

B) in ordine alla regolarità contabile:

Santa Marinella, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
PARERE (Dott. Alfonso Migliore)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

opportune forme di incentivazione al personale dipendente previste dalla legge e dall'art. 15, comma 1, lett. d), del CCNL dell'1.4.1999 del Comparto Regioni - Enti locali, come sostituito dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001.

Visto il testo del nuovo "Regolamento per la disciplina dei contratti di sponsorizzazione", allegato alla presente proposta di deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale, composto da nn. 21 articoli e ritenuto meritevole di approvazione.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267.

Con voti favorevoli 13, contrari 2 (Bianchi e Rocchi), espressi palesemente per alzata di mano, 15 presenti e votanti; assenti 2 (Gasparri e Vincenzi);

D E L I B E R A

- **Di approvare** il nuovo "Regolamento per la disciplina dei contratti di sponsorizzazione", redatto dal Segretario Generale in attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 14/03/2014 e composto da nn. 21 articoli, che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
- **Di abrogare:**
 - a) il vigente "Regolamento comunale per la gestione delle sponsorizzazioni", approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 20.3.2006, la cui vigenza permane esclusivamente nelle more dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento, approvato con la presente deliberazione;
 - b) nonché tutte le eventuali disposizioni che risultassero in contrasto con quelle del testo allegato.
- **Di trasmettere** copia del presente regolamento a tutti i Responsabili dei Servizi per opportuna conoscenza ed alla Rsu.

Successivamente,

Stante l'urgenza, al fine di espletare tempestivamente i consequenziali adempimenti;

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 13, contrari 2 (Bianchi e Rocchi), espressi palesemente per alzata di mano, 15 presenti e votanti; assenti 2 (Gasparri e Vincenzi);

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



CITTA' DI SANTA MARINELLA

Provincia di Roma

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI
CONTRATTI DI
SPONSORIZZAZIONE**

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____

In vigore dal _____

Articolo 1 – Oggetto -

1. Le norme del presente regolamento costituiscono la disciplina generale per la realizzazione di rapporti afferenti la sponsorizzazione, relativi allo svolgimento di attività e di iniziative di interesse del Comune di Santa Marinella nei settori e nei campi di intervento di cui al successivo art. 6 e per le finalità indicate nell'art. 5, che di nuovo segue.
2. Il presente regolamento è adottato in attuazione delle previsioni recate dall'art. 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, che si pone, in tema, come normativa di principio, rispettando, altresì, le linee fondanti delle disposizioni contenute dell'art. 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. E' criterio preminente di lettura e di interpretazione delle disposizioni regolamentari che seguono, quello della peculiare atipicità e novità degli istituti contrattuali considerati, pertanto le specifiche disposizioni inerenti le attività contrattuali degli Enti Pubblici richiamate vengono adottate, di volta in volta, in base alla specialità dei rapporti di seguito disciplinati.

Articolo 2 – Definizioni -

1. Il "contratto di sponsorizzazione" determina, a fronte di un corrispettivo costituito da una somma di denaro, ovvero da forniture di beni e/o servizi prestati dallo sponsor a vantaggio del Comune di Santa Marinella, le modalità con cui questo Comune si obbliga a divulgare il nome o il marchio del soggetto sponsorizzante nelle varie estrinsecazioni della propria attività;
2. Per "sponsorizzazione" si intende ogni contributo in beni, servizi, prestazioni, interventi o lavori provenienti da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di promuovere il proprio nome;
3. Per "sponsor" si intende il soggetto privato che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione;
4. Per "spazio pubblicitario" si intende lo spazio fisico od il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione del Comune per la pubblicità dello sponsor.
- 5. In ogni caso, a fronte di ogni sponsorizzazione non può essere prevista nessuna concessione di bene pubblico.**

Articolo 3 - Regola comune per l'associazione del nome e del marchio e per la forma contrattuale -

1. I contratti di sponsorizzazione stipulati da questa Amministrazione comunale prevedono necessariamente clausole inerenti le garanzie e le forme di tutela dei marchi, con specificazione dell'utilizzo dei loghi e dei segni distintivi dello sponsor, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Le modalità di associazione del nome e del marchio del soggetto "sponsorizzante o sponsor" devono presentare caratteri consoni e compatibili alla natura istituzionale ed alla immagine di pubblica autorità neutrale proprie di questo Comune.
3. L'utilizzazione, sia dello strumento della sponsorizzazione che di quello degli accordi di collaborazione, avviene sempre attraverso la stipula di apposito contratto da redigersi in forma scritta.
4. L'Amministrazione comunale può definire, in relazione ai contratti di sponsorizzazione, specifiche clausole relative ai propri segni distintivi qualificando, con appositi atti, lo stemma ufficiale come segno distintivo con tutela pari al marchio.

Articolo 4 – Finalità generali -

Il Comune di Santa Marinella intende tendenzialmente avvalersi dell'istituto della sponsorizzazione, essenzialmente:

- per incentivare e promuovere una più spiccata innovazione nell'organizzazione tecnica e amministrativa dell'Ente;

- per realizzare maggiori economie di spesa, anche nel rispetto del patto di stabilità interno;
- per migliorare la qualità dei servizi prestati.

Articolo 5 - Ambito di applicazione -

Il Comune di Santa Marinella ricorre, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a forme di "sponsorizzazione" in relazione:

- ad attività culturali e formazione di differente tipologia;
- ad attività sportive;
- ad attività di sviluppo e promozione turistica;
- ad attività di valorizzazione del patrimonio comunale;
- ad attività di restauro e di recupero conservativo di beni artistici, culturali ed ambientali;
- ad attività di miglioramento dell'assetto urbano;
- ad attività inerenti il servizio di verde pubblico e di arredo urbano;
- ad attività inerenti la protezione civile ed i lavori pubblici.

Articolo 6 - Vincoli di carattere generale -

1. Tutte le iniziative supportate dalle forme di sponsorship di cui al precedente articolo 5, sono necessariamente dirette al perseguimento di interessi pubblici e, quindi, :
 - devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
 - devono essere consone e compatibili con l'immagine del Comune di Santa Marinella;
 - devono produrre risparmi di spesa.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
 - propaganda di natura politica, sindacale o religiosa;
 - pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione dei tabacchi, prodotti alcolici e materiale pornografico o a sfondo sessuale;
 - messaggi offensivi incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Articolo 7 - Competenze -

1. Con l'approvazione del seguente regolamento e nel rispetto dello stesso il Consiglio Comunale autorizza, in via generale, la Giunta Comunale ad avvalersi di sponsorizzazioni per il conseguimento di finalità d'interesse pubblico.
2. La Giunta Comunale, nel rispetto del presente regolamento, autorizza per le attività del Comune di Santa Marinella il ricorso al finanziamento tramite sponsorizzazioni, in via generale, con l'approvazione del PEG (Piano Esecutivo di Gestione) e successive variazioni, oppure tramite iniziative specifiche da approvarsi con apposite deliberazioni.
3. Tutte le conseguenti fasi attuative e gestionali inerenti alle iniziative di cui ai due commi che precedono sono demandate alla esclusiva competenza del Responsabile preposto al Servizio interessato (o maggiormente interessato), che vi provvede attraverso appositi atti di determina. Il Responsabile soddisfa e garantisce anche le ulteriori incombenze riportate nell'articolo 17 che segue. In ogni caso, la Giunta nel provvedimento autorizzativo individua il Responsabile del Servizio a cui deve affidarsi il procedimento di sponsorizzazione richiesto.

Articolo 8 - Le figure dello sponsor e del collaboratore istituzionale -

Possono assumere la veste di sponsor istituzionale i seguenti soggetti:

- qualsiasi persona fisica, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la Pubblica Amministrazione e che, quindi, non abbia a proprio carico alcuna pendenza debitoria con l'ente;
- qualsiasi persona giuridica, avente o meno scopo o finalità commerciali, quali le società di persone e di capitali, le imprese individuali, quelle cooperative, le mutue di assicurazioni e i consorzi imprenditoriali, purché in possesso dei requisiti di legge per

- contrattare ordinariamente con la pubblica Amministrazione e che, quindi, non abbia a proprio carico alcuna pendenza debitoria con l'ente;
- le Associazioni senza fini di lucro e senza alcuna pendenza debitoria nei riguardi del Comune, regolarmente costituite ed iscritte nell'elenco comunale delle associazioni, e purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la pubblica Amministrazione, le cui finalità statuarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali di questo Comune.

Articolo 9 - Funzione della sponsorizzazione -

1. Le sponsorizzazioni rappresentano strumenti tramite i quali questo Comune acquisisce da soggetti terzi risorse finanziarie e/o strumentali (beni, forniture e servizi) finalizzati alla:
 - realizzazione di opere e di lavori pubblici, concernenti i beni mobili e immobili, la cui esecuzione rimane a carico di questo Comune;
 - interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela previsti dalla vigente legislazione;
 - concretizzazione di attività progettuali, o più genericamente, di iniziative da realizzarsi da parte di questo Comune;
 - realizzazione di iniziative riconducibili ai fini propri di questo Comune negli ambiti esemplificati al precedente articolo 5.
2. La sponsorizzazione potrà anche consistere nella esecuzione di opere e lavori pubblici espletati direttamente o per suo diretto strumento dal soggetto sponsorizzante.

Articolo 10 - Iniziativa spontanea o per azione di terzi -

1. La sponsorizzazione può avere origine per:
 - a) iniziativa spontanea dell'Amministrazione Comunale;
 - b) iniziativa di uno qualsiasi dei soggetti indicati nel precedente articolo 8 di questo Regolamento.
2. Qualora l'iniziativa si correli alla proposta di soggetti terzi, essa, ferme restando le modalità di scelta del contraente di cui all'articolo 12 del presente regolamento, deve essere riconosciuta e valutata come utile agli interessi e confacente agli scopi istituzionali di questo Ente con riferimento alle sue componenti economiche, qualitative ed organizzative.
3. Il riconoscimento della utilità della proposta di cui al comma 2, che immediatamente precede, avviene mediante l'inserimento della stessa nell'apposito P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) o mediante apposita deliberazione adottata dalla Giunta comunale.

Articolo 11 - Sponsorizzazioni plurime -

Sono sempre ammesse le sponsorizzazioni plurime di una singola manifestazione o iniziativa.

Articolo 12 - Regole generali e comuni - Rinvio -

1. Ai fini del concreto espletamento delle procedure di sponsorizzazione e delle modalità di individuazione dello sponsor si fa rinvio alle specifiche e vigenti disposizioni comunali previste per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori.
2. Per gli importi pari o superiori alle soglie per le quali la suddetta normativa comunale di rinvio esige la pubblicazione di un avviso sul sito internet del Comune di Santa Marinella, esso deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) eventuali categorie di soggetti ammessi a partecipare all'indagine di mercato;
 - b) oggetto della sponsorizzazione ed i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico capitolato o progetto di sponsorizzazione;
 - c) durata del rapporto di sponsorizzazione;
 - d) esatta determinazione dello spazio utilizzabile per la pubblicità;
 - e) le modalità ed i termini di presentazione dell'offerta.

3. L'offerta deve essere presentata dallo sponsor in forma scritta e deve indicare:
 - il bene, il servizio, l'immagine, il nome ecc. che si intende pubblicizzare;
 - il corrispettivo offerto per la sponsorizzazione;
 - l'accettazione delle condizioni previste nel capitolato o progetto e di questo regolamento;
 - la dichiarazione di assunzione in capo allo sponsor di tutte le responsabilità inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni.
4. In ogni caso, anche nelle ipotesi di affidamento diretto in applicazione della richiamata normativa regolamentare interna, il provvedimento di affidamento deve contenere gli elementi essenziali sopra evidenziati.
5. Per gli affidamenti di importo superiore alla soglia prevista dalla regolamentazione comunale in materia di procedure di acquisizione in economia si fa rinvio al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
6. In tutti i casi, la gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:
 - a) il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario;
 - b) la durata del contratto di sponsorizzazione;
 - c) gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
 - d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

Articolo 13 - La valutazione delle offerte -

Le offerte vengono valutate dal Responsabile competente per materia in base ai criteri indicati nell'avviso pubblico, se previsto, o nella lettera di invito, o nel progetto di sponsorizzazione dell'ente; tali criteri devono essere finalizzati a reperire la disponibilità della sponsorizzazione, da stabilirsi e disciplinarsi sulla base e in relazione alla tipologia dell'intervento.

Art. 14 – Competenze e diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni -

1. Le modalità di scelta del contraente e tutti i contenuti contrattuali, come più in generale l'intera gestione della pratica e del rapporto, si radicano nelle esclusive competenze dei funzionari che esercitano le funzioni dirigenziali.
2. Oltre ai casi di cui al precedente comma 2 dell'articolo 6, l'amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
 - a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
 - b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
 - c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.

Articolo 15 - Normativa di rinvio -

Per quanto non esplicitamente previsto e specificatamente stabilito negli articoli di questo Regolamento, si fa formale rinvio alle leggi e normative vigenti

Articolo - 16 Aspetti fiscali -

1. Il valore della fatturazione per la sponsorizzazione corrisponde all'importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa; la fatturazione può coincidere con l'intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura mediante sponsorizzazione, dei risultati del capitolo interessato.
2. Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell'immagine dello sponsor (spazio pubblicitario) è pari all'importo specificato al comma 1.

Articolo 17 - Verifiche e controlli -

1. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Responsabile che esercita le funzioni dirigenziali di ogni Servizio competente in materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor.

Art. 18 Riserva organizzativa

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente da questa Amministrazione comunale secondo la disciplina del presente regolamento.
2. E' tuttavia facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.

Articolo 19 - Utilizzo dei proventi e dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni. -

Le somme introitate a titolo di corrispettivo della sponsorizzazione, al netto dei costi eventualmente sostenuti dall'ente per la veicolazione pubblicitaria, ovvero i minori oneri sostenuti per l'acquisto di beni, servizi o la realizzazione di opere, per effetto del ricorso alla sponsorizzazione, sono considerate risparmi di spesa, da utilizzare per le seguenti finalità:

- il 20% è destinato alla implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale dipendente;
- l'80% è destinato al finanziamento di altre iniziative istituzionali, secondo le indicazioni di bilancio, oppure costituisce economia di bilancio.

Articolo 20 - Trattamento dati personali -

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente disciplinare saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
3. Titolare del trattamento è il Comune di San Marinella nella persona del Responsabile del Servizio che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla normativa sopra citata.
4. I dati saranno trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente regolamento.
5. I soggetti interessati, con la partecipazione alle procedure di evidenza pubblica, esprimono il proprio consenso al trattamento da parte del Comune di Santa Marinella dei propri dati personali.

Articolo 21 - Entrata in vigore -

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo che siano state espletate le formalità di cui al vigente Statuto comunale.
2. A decorrere da tale data il presente regolamento sostituisce integralmente ogni precedente norma regolamentare comunale adottata in materia.

**INTERVENTI PUNTO 4 O.D.G. CONSIGLIO COMUNALE DEL 14.5.2014 AD
OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEI CONTRATTI DI
SPONSORIZZAZIONE. ESAME ED APPROVAZIONE.**

Si dà atto che i seguenti interventi sono riportati in forma sintetica, in quanto quelli di contenuto integrale sono registrati su nastri magnetici conservati presso l'ufficio di segreteria generale.

Rientrano in aula i Consiglieri: Vergati, Fronti e Bianchi = 15 presenti, assenti 2 (Gasparri e Vincenzi).

Il Presidente del Consiglio cede la parola al Consigliere **Massimiliano Calvo** che illustra, dando lettura della proposta di deliberazione di cui all'oggetto. Spiega, in particolare, gli artt. 5 e 9 del regolamento.

Il Presidente del Consiglio cede la parola al **Consigliere Paola Rocchi** la quale ricorda che il provvedimento non è stato discusso in commissione per mancanza di tempo. Ha degli emendamenti da proporre e una richiesta di chiarimento. Il chiarimento riguarda l'art. 9, laddove si prevede che gli interventi vengano approvati solo dalla Giunta.....; il Consigliere si chiede allora se non si debba specificare il tipo di lavoro e se non sia altrettanto necessario un passaggio in Consiglio comunale ecc. Colloquia con il Consigliere Calvo, ma dichiara di non riuscire a comprendere le risposte fornite. Riconosce che trattasi di un provvedimento interessante, in quanto il risparmio che si otterrà andrà nel fondo accessorio dei dipendenti; teme, però, che tali sponsorizzazioni diventino troppo invasive. Cita l'esempio del posizionamento dell'ancora di due metri sulla rotatoria di Prato del Mare. A suo avviso, per evitare proposte non consone per la Città dovrebbero essere introdotti nel regolamento degli emendamenti che rendano le decisioni più caute.

Propone, allora, di aggiungere all'art. 7, comma 2,: **“La giunta comunale, su parere vincolante della Commissione Consiliare n. 2”**

Propone altresì di aggiungere all'art. 14 la lettera d): **“la reputi contraria alla sicurezza dei cittadini”** e la lettera e): **“la reputi non adeguata a standard di gradevolezza estetica e rispetto dei vincoli paesaggistici.”**

Chiede ed ottiene la parola il **Consigliere Massimiliano Fronti** il quale chiede al Consigliere Calvo la differenza tra il vecchio regolamento, proposto in passato da lui stesso, e quello odierno. Asserisce che era stata una sua idea, benché poi non sia mai stato applicato. Ricorda che si era evitato di prevedere come ammissibili forme di sponsorizzazioni contro la vita, (ad esempio società che sponsorizzano le armi e altre cose analoghe...). Dopo aver ricevuto alcune delucidazioni dal Segretario Generale, manifesta alcune perplessità in merito all'art. 2. A suo avviso, è essenziale vietare che la concessione di beni pubblici ai privati diventi contropartita di eventuali sponsorizzazioni. Propone, quindi, il seguente emendamento al richiamato articolo 2: **“A fronte di ogni sponsorizzazione non può essere prevista nessuna concessione di bene pubblico”**.

Chiede ed ottiene la parola il **Sindaco**, ricordando al **Consigliere Rocchi** che il riparto delle competenze tra gli organi è stabilito dalla legge 267. Non condivide, pertanto, la proposta di prevedere l'obbligo del parere delle Commissioni consiliari, che sono solamente consultive e non vincolanti. Rivolto al Consigliere Fronti, si dichiara, invece, favorevole all'emendamento da lui proposto. Sottolinea come già il precedente regolamento abbia avuto qualche forma di applicazione. Ricorda al Consigliere Rocchi che quella delibera relativa al posizionamento dell'ancora sulla rotatoria di Prato del Mare sia stata poi revocata, con destinazione dei fondi previsti alle scuole.

Ultimato il dibattito, **il Presidente del Consiglio** pone a votazione gli emendamenti proposti, invitando preliminarmente il **Segretario Generale** a darne lettura:

All'art. 7, comma 2, si aggiunge: *“La giunta comunale, su parere vincolante della Commissione Consiliare n. 2.”*

Tale emendamento, posto a votazione dal Presidente del Consiglio, viene respinto da parte dei 15 consiglieri presenti, con il seguente esito: 4 voti favorevoli (Rocchi, Bianchi, Fronti e Ferullo), 10 voti contrari e n. 1 Astenuto (Fratturato) - Assenti 2: Gasparri e Vincenzi.

All'art. 14 si aggiunge la lettera *“d): la reputi contraria alla sicurezza dei cittadini”*

Tale emendamento, posto a votazione dal Presidente del Consiglio, viene respinto da parte dei 15 consiglieri presenti, con il seguente esito: 4 voti favorevoli (Rocchi, Bianchi, Fronti e Ferullo), 10 contrari e n. 1 Astenuto (Fratturato). - Assenti 2: Gasparri e Vincenzi.

All'art. 14 si aggiunge la lettera *“e): la reputi non adeguata a standard di gradevolezza estetica e rispetto dei vincoli paesaggistici.”*

Tale emendamento, posto a votazione dal Presidente del Consiglio, viene respinto da parte dei 15 consiglieri presenti, con il seguente esito: 4 voti favorevoli (Rocchi, Bianchi, Fronti e Ferullo), 10 contrari e n. 1 Astenuto (Fratturato). - Assenti 2: Gasparri e Vincenzi.

All'art. 2 si aggiunge: *“A fronte di ogni sponsorizzazione non può essere prevista nessuna concessione di bene pubblico”.*

Tale emendamento, posto a votazione dal Presidente del Consiglio, viene approvato all'unanimità da parte dei 15 consiglieri presenti. Assenti 2: Gasparri e Vincenzi.

Successivamente, **il Presidente** pone ai voti la proposta di deliberazione come sopra emendata; si procede, quindi, alla votazione che, effettuata a scrutinio palese e per alzata di mano, decreta il seguente esito, comunicato formalmente dal Presidente:

Presenti	15
Votanti	15
Favorevoli	13
Astenuti	0
Contrari	2 (Bianchi e Rocchi)
Assenti	2 (Gasparri e Vincenzi)

Per effetto della votazione sopra riportata

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare le risultanze dello scrutinio e dei conseguenti effetti, unitamente alla proposta di deliberazione in oggetto, così come emendata, che risulta allegata al presente verbale, per costituirne parte integrante e sostanziale.

Successivamente, stante l'urgenza a provvedere, con votazione effettuata a scrutinio palese e per alzata di mano, che decreta il seguente esito, comunicato formalmente dal Presidente:

Presenti	15
Votanti	15
Favorevoli	13
Astenuti	0
Contrari	2 (Bianchi e Rocchi)
Assenti	2 (Gasparri e Vincenzi)

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.